

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. **242**

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 MAGGIO 1998

Risoluzione
sui miglioramenti al funzionamento delle istituzioni senza modificare
i trattati, rendendo le politiche UE più trasparenti e più democratiche

Annunziata il 22 giugno 1998

IL PARLAMENTO EUROPEO,

viste le sue risoluzioni del 7 aprile 1992 (1) e del 19 novembre 1997 (2) sugli esiti delle Conferenze intergovernative di Maastricht e di Amsterdam,

vista la sua risoluzione del 10 dicembre 1996 sulla partecipazione dei cittadini e degli attori sociali al sistema istituzionale dell'Unione europea (3),

(1) G.U. C 125 del 18 maggio 1992, pag. 81.

(2) Cfr. Processo verbale del 19 novembre 1997, pagg. 64-90.

(3) G.U. C 20 del 20 gennaio 1997, pag. 31.

vista la sua risoluzione del 2 aprile 1998 sul controllo democratico nella terza fase dell'UEM (4),

viste le sue precedenti risoluzioni in cui chiedeva un ruolo più incisivo per il Parlamento europeo, inserendolo mediante accordi interistituzionali in molti settori delle politiche UE in cui non è formalmente consultato,

vista la riunione del Consiglio europeo del 2-3 maggio 1998 a Bruxelles,

(4) Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 9.

visto che il deficit democratico è una delle cause del malessere percepito nei confronti dell'Unione,

visto che il controllo democratico in determinati settori non è assicurato né dai parlamenti nazionali né dal Parlamento europeo,

visto l'articolo 148 del suo regolamento,

visti la relazione della sua commissione per gli affari istituzionali e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-01 17/98),

Azioni pratiche per contenere il deficit democratico dopo le conferenze intergovernative di Maastricht e di Amsterdam.

1. ritiene inaccettabile che permangano settori di politica UE nei quali il controllo democratico è sottratto ai parlamenti nazionali senza essere sostituito da un controllo da parte del Parlamento europeo, ciò vale specialmente per l'Unione economica e monetaria, ma riguarda anche la politica commerciale comune, gli accordi derivanti dal trattato EURATOM, la politica agricola, la politica della pesca, la politica di cooperazione allo sviluppo, la politica di concorrenza e l'applicazione comunitaria di convenzioni collettive stipulate fra le parti sociali;

2. si rammarica che non siano state apportate le adeguate modifiche al Trattato a tale riguardo durante la CIG di Amsterdam e chiede che si colmi tale lacuna, almeno fino alla prossima CIG, mediante disposizioni volte a garantire un'adeguata informazione e partecipazione del Parlamento europeo allo sviluppo di tali politiche, al fine di rafforzare il controllo democratico su tali settori e di conseguire un'azione comunitaria più efficace e trasparente;

3. ritiene che la conclusione di accordi interistituzionali sia la formula più ade-

guata per pervenire all'obiettivo di rafforzare il controllo democratico a livello UE;

4. ritiene che la procedura *ad hoc* sulla spesa agricola per il 1998 debba essere continuata e che essa e la sua struttura dovrebbero essere formalizzate attraverso un nuovo accordo interistituzionale che rifletta gli ultimi sviluppi di tale procedura;

5. ritiene che siano necessari miglioramenti del funzionamento politico del Parlamento stesso al fine di renderlo più aperto, efficace e attivo e di rafforzare il dialogo tra le istituzioni; invita la sua commissione per il regolamento a presentare proposte in materia;

Unione economica e monetaria.

6. ritiene che l'Unione economica e monetaria ponga importanti problemi di responsabilità democratica, che sono stati accentuati dalla recente aggiunta del Patto di stabilità e di crescita ma non risolti in alcun modo dal trattato di Amsterdam, nonché dai compromessi raggiunti dal Consiglio europeo di Amsterdam e dal Consiglio europeo (straordinario) di Lussemburgo sull'occupazione, che devono essere messi in pratica;

7. si rammarica che i precedenti tentativi del Parlamento europeo di garantire un accordo interistituzionale in tale settore non siano stati portati a termine;

8. ritiene ora indispensabile affrontare il duplice problema della responsabilità democratica della Banca centrale europea e di più ampie procedure di consultazione per quanto riguarda il livello di coordinamento UE delle politiche economiche nazionali;

9. ritiene che il Parlamento europeo debba essere pienamente informato per avere la possibilità di trasmettere al Consiglio e alla Banca centrale europea le proprie analisi e opzioni sugli aspetti generali e sulla strategia politica dell'UEM, in

particolare sulla coerenza degli indirizzi di massima della politica economica, della politica monetaria e delle politiche dell'occupazione;

10. invita in tale contesto il Consiglio ad avviare negoziati in vista di un nuovo accordo interistituzionale che contempli procedure più sistematiche per quanto riguarda il contributo del Parlamento europeo alla definizione di indirizzi di massima di politica economica, conformemente all'articolo 103, paragrafo 2, di sorveglianza multilaterale, a norma dell'articolo 103, paragrafo 3 e 4, e di procedura in caso di disavanzi pubblici eccessivi conformemente all'articolo 104C;

11. presenta il progetto di accordo interistituzionale (cfr. allegato) come una piattaforma di discussione con il Consiglio e la Commissione;

Accordi internazionali.

12. si rammarica che il trattato di Amsterdam non abbia migliorato il suo ruolo in materia di politica economica esterna, in particolare che il Parlamento europeo non sia neanche consultato formalmente su accordi a norma dell'articolo 113, tenendo conto soprattutto della funzione che al Parlamento spetta in quanto ramo dell'autorità di bilancio;

13. chiede alla Commissione e al Consiglio di tenere conto del fatto che ogni accordo internazionale con ripercussioni di bilancio richiede quanto meno la sua previa consultazione e, qualora le implicazioni finanziarie siano significative, il suo parere conforme in quanto ramo dell'Autorità di bilancio;

14. chiede quindi che il Parlamento europeo sia informato in modo più sistematico sulle fasi di preparazione, di approvazione e di applicazione di orientamenti negoziali per accordi esterni e sullo svolgimento dei negoziati stessi;

15. ritiene che occorra informare meglio il Parlamento europeo sui lavori del comitato previsto dall'articolo 113;

16. esprime nuovamente le sue preoccupazioni per il carattere poco democratico del trattato EURATOM e per il fatto che il Parlamento non sia consultato su alcuni accordi internazionali derivanti dal trattato EURATOM, come l'Accordo di adesione all'organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO);

17. sollecita un accordo interistituzionale affinché il Parlamento europeo sia formalmente consultato su tutti gli accordi internazionali che rientrano nell'ambito del trattato EURATOM e insiste affinché, conformemente all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento delle procedure di bilancio (5), la Commissione, prima della conclusione dell'accordo in parola, informi l'Autorità di bilancio delle sue conseguenze finanziarie per il bilancio UE;

18. ritiene che, alla luce del fatto che nell'ambito degli accordi internazionali di pesca vi sono sempre ripercussioni finanziarie considerevoli, debba essere sempre applicato loro l'articolo 228, paragrafo 3, secondo comma del trattato, che prevede il parere conforme del Parlamento;

Politica sociale: accordi collettivi fra le parti sociali.

19. ritiene che sorga un importante problema istituzionale allorché decisioni previste agli articoli 118 A e 118 B del trattato CE su importanti accordi sociali, come quello sul congedo parentale e sull'attività a tempo parziale, possano essere prese senza che il Parlamento europeo sia consultato, o persino informato;

20. sollecita un accordo interistituzionale per porre rimedio a questa situazione in modo che il Parlamento europeo sia

(5) G.U. C 331 del 7 dicembre 1993, pag. 1.

associato alle iniziative di consultazione sin dalle fasi iniziali, prevedendo che esso riceva tutti i testi pertinenti e maggiori informazioni dalla Commissione in merito agli sviluppi dei negoziati e abbia anche la possibilità di esprimere i propri punti di vista allorché il Consiglio deve prendere una decisione conformemente all'articolo 118 B;

Politica in materia di concorrenza.

21. invita la Commissione ad impegnarsi formalmente ad inviare al Parlamento europeo tutti i progetti della Commissione che contemplano proposte di attuazione nel settore della politica di concorrenza, come ad esempio le esenzioni per categoria a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato e le iniziative della Commissione adottate conformemente all'articolo 90, paragrafo 3 del trattato che riguardano le imprese pubbliche;

22. chiede inoltre che le periodiche riunioni di informazione, già organizzate dal Commissario responsabile della concorrenza con i membri della competente commissione del Parlamento europeo, in futuro diventino una prassi;

23. insiste, qualora non sia possibile ottenere una decisione secondo la procedura normale, su un accordo tra il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio concernente codici di condotta in materia di politica fiscale;

* * *

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

NICOLE FONTAINE
Vicepresidente

ALLEGATO

**Progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo,
il Consiglio e la Commissione sulle disposizioni relative
al coordinamento delle politiche economiche nazionali**

Disposizioni generali.

A. Il presente accordo si prefigge di attuare le diverse procedure vigenti nell'ambito dell'Unione economica e monetaria onde coordinare le politiche economiche nazionali.

B. Presente accordo intende garantire una partecipazione equilibrata delle istituzioni comunitarie al coordinamento delle politiche economiche nazionali.

Procedura relativa alla definizione di indirizzi di massima (articolo 103, paragrafo 2 del trattato).

C. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una raccomandazione sugli indirizzi di massima delle politiche economiche degli Stati membri. Il Parlamento europeo dibatte sugli indirizzi di massima proposti e adotta una prima risoluzione che è trasmessa al Consiglio. Il Consiglio elabora un progetto per gli orientamenti di massima delle politiche economiche degli Stati membri della Comunità e, alla luce della risoluzione del Parlamento europeo, ne riferisce le risultanze al Consiglio europeo.

D. Il Presidente del Consiglio si presenta dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo per informarla circa le conclusioni del Consiglio europeo sugli indirizzi di massima delle politiche economiche degli Stati membri e della Comunità. Il Parlamento europeo può organizzare un secondo dibattito per valutare il contenuto della raccomandazione rispetto alla prima risoluzione e adottare eventualmente una seconda risoluzione.

Procedura relativa alla sorveglianza multilaterale (articolo 103, paragrafi 3 e 4 del trattato).

E. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le relazioni sull'evoluzione economica in ciascuno Stato membro e sulla coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima, nonché le sue raccomandazioni allorché constata che le politiche economiche di uno Stato membro non sono conformi agli indirizzi di massima o che rischiano di compromettere il buon funzionamento dell'Unione economica e monetaria. Il Parlamento europeo discute le

raccomandazioni della Commissione e adotta una prima risoluzione che è trasmessa al Consiglio.

F. Qualora il Consiglio accerti che la politica economica di uno Stato membro non sia conforme agli orientamenti di massima può, alla luce della risoluzione del Parlamento europeo, rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni.

G. Le raccomandazioni sono rese pubbliche. Il Presidente del Consiglio si presenta dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo per informarla delle raccomandazioni adottate. Il Parlamento europeo valuta il contenuto delle raccomandazioni rispetto alla prima risoluzione e adotta eventualmente una seconda risoluzione.

Procedura in caso di eccessivi disavanzi pubblici (articolo 104 C del trattato).

H. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le relazioni elaborate nell'ambito della sorveglianza e dell'evoluzione della situazione di bilancio e dell'importo del debito pubblico negli Stati membri e i pareri elaborati in caso di disavanzo eccessivo o di rischio di un tale disavanzo. Il Parlamento europeo discute tali relazioni e pareri. In caso di disavanzo eccessivo adotta una prima risoluzione che trasmette al Consiglio prima dell'approvazione di una sua decisione.

I. Il Consiglio decide se esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro e, alla luce della risoluzione del Parlamento europeo, formula raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo.

J. Il Presidente del Consiglio si presenta dinanzi alla competente commissione del Parlamento europeo per informarla delle raccomandazioni adottate. Il Parlamento europeo valuta il contenuto delle raccomandazioni rispetto alla prima risoluzione e adotta eventualmente una seconda risoluzione.

K. Le raccomandazioni adottate dal Consiglio sono rese pubbliche allorché constati che nel periodo prestabilito non sia stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni.

L. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, nonostante l'intimazione ricevuta conformemente all'articolo 104 C, paragrafo 9 e qualora lo Stato membro interessato non adotti misure volte alla riduzione del disavanzo, il Consiglio può, dopo aver dato al Parlamento europeo la possibilità di pronunciarsi sulle misure proposte, decidere di applicare una o più misure di sanzione previste all'articolo 104 C, paragrafo 11.

M. Il Presidente del Consiglio si presenta dinanzi alla competente commissione del Parlamento europeo per informarla delle decisioni

prese in virtù dell'articolo 104 C, paragrafo 11 del trattato. Informa inoltre in merito all'eventuale deroga totale o parziale alle decisioni approvate.

Disposizioni finali.

N. Il contenuto del presente accordo non può essere modificato senza il consenso di tutte le istituzioni che lo sottoscrivono.